

**OGGETTO: Circolare approfondimento**

**Seregno, li 31 luglio 2011**

## **ENTI NON PROFIT – disciplina generale**

In ambito civilistico ciò che qualifica l'ente non commerciale è la finalità dello stesso, mentre in ambito tributario il peso significativo è dato dall'attività svolta. Per essere considerato ente non commerciale l'oggetto esclusivo o principale non deve essere costituito dall'esercizio di attività commerciali.

La differenza fondamentale tra associazione e fondazione risiede, tradizionalmente, nella prevalenza, rispettivamente, dell'elemento personale o dell'elemento patrimoniale.

La definizione di associazione consiste nell'organizzazione stabile di più persone per la realizzazione di un interesse comune, mentre quella di fondazione è incentrata sulla destinazione di un patrimonio ad uno scopo.

Le fondazioni sono costituite per destinare ad uno scopo, stabilito dal fondatore, un complesso di beni messo a disposizione dall'ente stesso.

Inoltre le modalità di esecuzione del negozio sono diverse tra associazioni e fondazioni: nelle associazioni, le persone che costituiscono l'ente, incidono anche sulla vita dell'associazione con delibere assembleari; nelle fondazioni colui che ha provveduto alla costituzione, cioè il fondatore, non interverrà più nella vita e nella gestione dell'ente (a ciò vi provvedono gli amministratori).

L'ordinamento ammette per la sola associazione, e non per la fondazione, la forma priva di riconoscimento.

Quanto alla trasformabilità dell'associazione in altro ente non lucrativo, quale la fondazione, essa non è al presente contemplata dall'ordinamento, che ammette, invece, la trasformazione eterogenea in società di capitali.

### **FONDAZIONI**

Come detto le fondazioni sono costituite per destinare ad uno scopo, stabilito dal fondatore, un complesso di beni messo a disposizione dall'ente stesso. Esistono varie tipologie di fondazioni: Si segnalano Fondazioni private familiari il cui scopo è quello di erogare prestazioni assistenziali ad un determinato ceppo familiare

Fondazioni assistenziali che hanno la finalità di garantire il ricovero degli assistiti in propri istituti (per malati, anziani, bambini, ecc.)

Fondazioni scolastiche, universitarie, di culto, liriche, bancarie.

Le fondazioni di partecipazioni, non previste dal legislatore ma sorta nella prassi e diffusasi in questi ultimi tempi che unisce all'elemento patrimoniale, proprio della fondazione, l'elemento personale proprio dell'associazione.

**Aspetti costitutivi.** La costituzione della fondazione si compone di un atto costitutivo ed uno statuto. L'atto costitutivo deve obbligatoriamente contenere:

Lo scopo che deve avere il carattere di pubblica utilità

Il patrimonio. Può essere un elemento determinante (Fondazioni per assegnazioni di borse di studio) o Fondazione ove costituisce il mezzo per garantire il funzionamento dell'ente (Fondazioni per ricerca scientifica)

Amministrazione: può essere formato da una sola persona o da più persone e la designazione può essere dallo stesso fondatore o da terzi incaricati (Enti pubblici o privati persone che rivestono un certo incarico). L'amministratore potrebbe anche coincidere con il fondatore.

La durata dell'incarico può essere a tempo indeterminato e la carica può essere ricoperta da una persona fisica o giuridica.

Sullo svolgimento dell'attività amministrativa è svolto un controllo di legittimità da parte delle autorità governative ed ha come scopo la verifica del rispetto delle norme statutarie.

### **ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 07-12-2000, N. 383)**

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

## **ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (L. 266 1991)**

Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni private e personali che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo o di qualsiasi altra natura.

Può essere rivolto a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti, o non affrontati, o mal gestiti dallo Stato e dal mercato.

Il volontariato può essere prestato individualmente in modo più o meno episodico, o all'interno di una organizzazione strutturata che può garantire la formazione dei volontari, il loro coordinamento e la continuità dei servizi.

La Legge n. 266 del 1991 regola il volontariato organizzato e istituisce delle strutture per lo sviluppo e la crescita del volontariato su base regionale.

## **COMITATI**

Il comitato è un'organizzazione volontaria di tipo associativo, composta da persone che promuovono una raccolta di fondi nell'ottica di raggiungere uno scopo di carattere non lucrativo, altruistico e sociale.

Normalmente è caratterizzata da: (i) una struttura generalmente chiusa, (ii) una durata generalmente temporanea. La disciplina è contenuta negli articoli dal 39 al 42 del codice civile. L'atto costitutivo non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.

I componenti del comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte in denaro o di altri beni. Il denaro e i beni così raccolti (oblazioni), che vanno a costituire il fondo del comitato, non appartengono ai promotori né a coloro che li hanno donati (oblatori) ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo annunciato, sicché il comitato possiede una sua autonomia patrimoniale seppur imperfetta.

## **ONLUS**

Nell'ordinamento italiano l'espressione **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)** indica una categoria tributaria alla quale, secondo l'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

### **Enti qualificabili come ONLUS**

Le ONLUS non sono un nuovo tipo di soggetto giuridico ma una categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un regime fiscale particolare in relazione allo scopo non lucrativo.

I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono: (i) le associazioni riconosciute e non riconosciute; (ii) i comitati; (iii) le fondazioni; (iv) le società cooperative; (v) gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto): (i) le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e purché - ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995; (ii) le organizzazioni non governative; (iii) le cooperative sociali; (iv) i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da cooperative sociali.

Gli enti che non sono ONLUS di diritto possono diventare ONLUS solo se ottengono l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.

### **Requisiti dello statuto o atto costitutivo**

Al fine di acquisire la qualifica di ONLUS è necessario che lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:

- lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività: assistenza sociale e socio sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; promozione e valorizzazione dei beni culturali; tutela e valorizzazione dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135;

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Per gli ambiti di attività dell'istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività sono rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo e coloro i quali operano su mandato dell'organizzazione.

Alcune categorie di enti hanno la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate (sono le cosiddette *ONLUS parziarie*):

- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno).

### **Anagrafe delle ONLUS**

L'iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione come ONLUS degli enti interessati ed è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Le Direzioni regionali delle entrate competenti per territorio tengono l'Anagrafe unica delle Onlus. Gli enti che intraprendono le attività sopra indicate sono tenuti a darne loro comunicazione mediante raccomandata o consegna diretta alla Direzione Entrate competente, alla quale andrà anche indicata ogni eventuale variazione successiva.

Con decreto 19 gennaio 1998 (G.U. n. 17 del 22 maggio 1998) il Ministero delle finanze ha specificato che le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali (le quali sono ONLUS di diritto) sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione all'anagrafe.